



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI GIUNTA
N. 35 DEL 28/04/2022**

Oggetto: DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER CONGEDO ORDINARIO PER FERIE NON GODUTE.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore 17:45 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

BERGAMINI DAVIDE	Presente
ZANELLA MAURO	Presente
PATRONCINI DANIELA	Presente
LAMBERTINI FRANCESCA	Presente
BIZZARRI ENNIO	Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale D.ssa SICILIANO CARMELA

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER CONGEDO ORDINARIO PER FERIE NON GODUTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il dipendente del Comune di Vigarano Mainarda, di cui si omettono le generalità ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003 e s.m.i. e delle relative circolari applicative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali, che risulta individuato con matricola dell'ufficio personale n. 35, in servizio presso l'Amministrazione comunale di Vigarano Mainarda dal 01/09/1989;

Visti:

- l'articolo 2 L. 335 del 08/08/1995 che al comma 12 prevede che per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo;
- l'articolo 13 della legge n.274/1991 ai sensi del quale le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilità non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unità Sanitarie Locali, che attesti, a compendio dell'esame obiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro;
- l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n.461/2001, recante "accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità" a norma del quale ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente ed in conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia;
- l'articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica n.1092/1973 ai sensi del quale il dipendente civile che cessa dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo;
- l'articolo 7 della Legge n.379/1955 ai sensi del quale consegue il diritto alla pensione dell'iscritto che cessa dal servizio dopo almeno quindici anni di servizio utile per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

- il DPR 27/07/2011 n. 171 “ Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55 octies del D.lgs. 30.3.2001 n° 165”;
- l’articolo 36, comma 5, del CCNL del 21/5/2018, ai sensi del quale nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’ente con le procedure di cui al DPR 171/2011 può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta l’indennità di preavviso;
- Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 9556 del 12/4/2021 da cui si evince che non è dovuta al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per inidoneità permanente e assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa per ragioni di salute. La Corte di Cassazione asserisce che il preavviso o la relativa indennità non sono dovuti, in ragione dell’assoluta e permanente impossibilità della prestazione lavorativa che determina lo scioglimento automatico del rapporto ex art. 2, comma 12, della l. n. 335 del 1995;

Dato atto che:

- con nota assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 5618 del 14/04/2022 si è recepito il verbale della Commissione Medica in cui risulta certificato che il dipendente di cui trattasi è dichiarato inabile in maniera assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
- ai sensi dell’articolo 55-octies del decreto legislativo n.165/2001 è previsto che nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro;

Dato atto che l’articolo 5, comma 8, del Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n.135/2012, ha disposto che la mancata fruizione delle ferie dei pubblici dipendenti, alla cessazione del rapporto, non può dar luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, con disapplicazione delle disposizioni normative e contrattuali più favorevoli;

Preso atto dell’orientamento espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze– Ragioneria Generale dello Stato con il parere prot. 94806 del 09/11/2012 nonché dal Dipartimento della Funzione pubblica con parere prot.40033 del 08/10/2012, dai quali si evince che il divieto di cui al suddetto articolo 5, comma 8, del Decreto Legge 95/2012 non operi nei casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non sia imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, risoluzione del rapporto per inidoneità fisica permanente e assoluta, ecc.;

Rilevato che il dipendente in parola alla data attuale deve ancora fruire di n.62 giorni di ferie;

Ritenuto per quanto suddetto di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro facente capo al dipendente in parola individuando come ultimo giorno di lavoro alle dipendenze del Comune di Vigarano Mainarda il giorno 30/04/2022 e di dar corso alla conseguente corresponsione dell’indennità per ferie maturate e non godute;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

Dato atto che il Sindaco e gli Assessori non hanno dichiarato nel presente atto di trovarsi in posizione di conflitto d'interesse.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore AAGG, Segreteria, Servizi Demografici e Sociali, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Bilancio Economato e Controllo di Gestione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano

DELIBERA

per le causali esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1 **di prendere atto** del verbale assunto al protocollo generale dell'ente al n. 5618 del 14/04/2022 emesso dalla Commissione Medica di verifica territorialmente competente per il dipendente di ruolo del Comune di Vigarano Mainarda di cui si omettono le generalità ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003 e delle relative circolari applicative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali, che risulta individuato con matricola dell'ufficio personale n. 35 dal quale si evince il seguente giudizio medico legale "Inabile in maniera permanente ed assoluta a qualsiasi proficuo lavoro";
- 2 **di risolvere** il rapporto di lavoro instaurato con il dipendente in parola individuando come ultimo giorno alle dipendenze del Comune di Vigarano Mainarda il 30/04/2022 tenuto conto delle risultanze del suddetto verbale, avuto riguardo alla previsione di cui all'articolo 55-octies del decreto legislativo n.165/2001 e al disposto dell'articolo 36, comma 5, del CCNL del 21/5/2018, ai sensi del quale nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente con le procedure di cui al DPR 171/2011 può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico;
- 3 **di dare atto** che il dipendente in oggetto ha maturato il requisito contributivo di anzianità previsto dalla vigente normativa per il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
- 4 **di riconoscere** al dipendente in discorso, ai sensi delle citate disposizioni legislative e contrattuali, l'indennità sostitutiva per 62 giorni di ferie non godute per Euro 4.254,51 a cui conseguirà anche una spesa per Euro 1.032,78 per oneri riflessi, disponendone la liquidazione contestualmente alla prima busta paga utile, a valere sugli impegni di spesa di assunti nei corrispondenti capitoli di bilanci all'intervento I spese di personale;
- 5 **di dare comunicazione** al dipendente interessato nei termini di legge per il seguito



Comune di
VIGARANO MAINARDA

di competenza riguardo le disposizioni deliberate con il presente atto.

INDI

Con successiva e unanime votazione palese, stante l'urgenza.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

f.to BERGAMINI DAVIDE

Il Vice Segretario Comunale

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA